



## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 142 – 15 dicembre 2022

### INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
  - A. Diritto penale - parte generale.
  - B. Diritto penale – parte speciale.
  - C. Leggi speciali.
  - D. Diritto processuale.
  - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
  - F. Misure di prevenzione.
  - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

**Sez. un., sent. del 15 dicembre 2022, Presidente Cassano, Relatore Mogini - Informazione provvisoria.**

**Esecuzione - Unificazione pene concorrenti - Reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari - Computo ai fini dello scioglimento del cumulo della pena afferente al reato ostativo - Considerazione della pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria.**

Le Sezioni unite, secondo l'informazione provvisoria fornita dal Servizio Novità della Cassazione, alla questione *“se, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia comportato l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini vada effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria, ovvero operando una riduzione proporzionale rispetto all'applicazione del predetto criterio moderatore alla pena complessiva, derivante dal cumulo materiale”*, hanno fornito la seguente soluzione:

*“La pena relativa al reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari deve essere considerata nella sua entità originaria”*

**[Sez. un., sent. n. 47502 del 29 settembre 2022 \(dep. 15 dicembre 2022\), Presidente Cassano, Relatore Zaza.](#)**

**Impugnazioni - Sentenza che omette l'applicazione di una pena accessoria - Rimedi esperibili.**

Le Sezioni unite, hanno affermato il seguente principio di diritto: *“La sentenza che abbia omissso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 disp. att. cod. proc. pen., nei casi di pena accessoria e predeterminata nella durata, il procedimento di esecuzione, da tenersi nelle forme dell'art. 676 cod. proc. pen., non trovando applicazione l'art. 130 cod. proc. pen.”*.

È stato così composto il contrasto ermeneutico insorto nella giurisprudenza di legittimità sull'ammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che ometta l'applicazione di una pena accessoria.

Invero, secondo l'orientamento tradizionale, il rimedio accordato al pubblico ministero, laddove la sentenza di condanna abbia omissso di applicare le pene accessorie, è il ricorso al giudice dell'esecuzione

e non l'impugnazione, atteso che dal combinato disposto degli artt. 20 c.p., 662 c.p.p. e 183 disp. att. cod. proc. pen. si ricava che, conseguendo le pene accessorie di diritto alla condanna, nel caso in cui, per

dimenticanza, non si sia provveduto alla loro irrogazione con la sentenza che ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, il pubblico ministero non può proporre impugnazione dolendosi di tale omissione, dovendo chiederne l'applicazione al giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. Sez. VI pen., sent. 13789 del 20 gennaio 2011, in *C.E.D. Cass.* n. 249908; Sez. I pen., sent. n. 45381 del 10 novembre 2004 e Sez. III pen., sent. n. 10199, dell'8 ottobre 1997).

Nondimeno, si è affermata (anche in linea con Cass., Sez. I pen., sent. n. 23661 del 29 aprile 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 259690 e Sez. I, sent. n. 22067 del 1à febbraio 2011, *ivi*, n. 250227) l'inammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che abbia omissso l'applicazione di una pena accessoria, anche nell'ipotesi di pena accessoria obbligatoria, ma discrezionale nel *quantum*, non

espressamente determinata dalla legge circa la durata, dovendo il P.M., pur sempre, ricorrere al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 47604 del 28 ottobre 2019 in *C.E.D. Cass.* n. 277547). Altresì ribadendo il principio che essendo le pene accessorie conseguenza della

condanna, nel caso in cui, per mera dimenticanza, non si sia provveduto alla loro irrogazione con la sentenza di condanna, il pubblico ministero non può proporre impugnazione, dolendosi di tale omissione, ma deve chiederne l'applicazione al giudice dell'esecuzione, nel quadro della competenza delineata dall'art. 676 c.p.p. alla luce del combinato disposto degli artt. 20 c.p., 662 e 676 c.p.p. e, con riferimento alle pene accessorie predeterminate anche nella durata, dell'art. 183 disp. att. cod. proc. pen. (Nell'alveo di tale orientamento si colloca, inoltre, l'assunto in ordine all'inammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che abbia omissso la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, conseguente di diritto alla condanna per il reato di cui all'art. 474 c.p., dovendo, il pubblico ministero proporre ricorso al giudice dell'esecuzione, espresso in Sez. V pen., sent. n. 51390 del 21 giugno 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 274453).

Secondo l'opposto indirizzo interpretativo (cfr. Cass. Sez. VI pen., sent. n. 1578 del 26 novembre 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 280582, è, di contro, ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato che abbia omissso di statuire sull'applicazione di una pena accessoria e l'omissione è emendabile direttamente dalla Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), c.p.p., come modificato dall'art.1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non richiedendosi l'esercizio di un potere discrezionale.

Al fine di ritenere l'omissione emendabile anche nel corso del giudizio di cognizione, si rimanda, all'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., che ha inteso espressamente ampliare i poteri decisorii nel giudizio di legittimità, permettendo alla Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ove sia possibile

adottare i provvedimenti necessari.

Vieppiù che l'orientamento difforme, più risalente, poteva ritenersi ragionevolmente rispettoso dell'assetto normativo vigente prima, appunto, della modifica all'art. 620 c.p.p., introdotta dalla novella del 2017, oggi giustificatamente superato con riferimento ai casi in cui, per l'applicazione della pena accessoria, non sia richiesto l'esercizio di alcun potere discrezionale.

Né a tale opzione interpretativa osta l'art.183 disp. att. cod. proc. pen., in cui si presuppone che la sentenza sia passata in giudicato e che la questione sia portata all'attenzione del giudice dell'esecuzione, non potendo sulla stessa più pronunciarsi il giudice di una impugnazione (in senso conforme cfr. Sez. II pen., sent. n. 42003 del 24 settembre 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 282206).

Peraltro, si è puntualizzato - pur ribadendosi la generale ammissibilità del ricorso per cassazione del Procuratore Generale per la mancata applicazione della pena accessoria - che occorre considerare anche l'ipotesi in cui la pena accessoria pretermessa dal giudice di primo grado non sia di durata fissa, con applicazione del disposto di cui all'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p., ma richiedente l'esercizio di discrezionalità commisurativa da parte del giudice e non la mera applicazione del principio di equiparazione cronologica tra pena principale e pena accessoria, ex art. 37 c.p. 8cfr. Cass. Sez.VI pen., sent. n. 46089 del 9 novembre 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 282399).

Ciò a fronte del radicale mutamento degli indirizzi interpretativi sul tema della determinazione della durata delle pene accessorie, per effetto della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevedeva le pene accessorie fallimentari di durata fissa decennale, anziché di durata fino a dieci anni, nonché della sentenza delle Sezioni Unite n. 28910 del 28 febbraio 2019, che, in accordo con la sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale - e superando il proprio precedente orientamento - ha affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, o uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non rapportata alla durata della pena principale inflitta *ex art. 37 c.p.*

*A fortiori* una pena accessoria così strutturata può essere irrogata solo con sentenza e con una motivazione che consenta di controllare, mediante l'esercizio del diritto di impugnazione, l'uso del

potere discrezionale accordato al giudice ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., per cui non può essere operata in sede di esecuzione.

L'evidenziato contrasto esegetico è stato, peraltro, segnalato dall'Ufficio del Massimario nella relazione n. 40 del 12 luglio 2021, in cui, pur riconoscendo come le sentenze n. 47604 del 28 ottobre 2019 e n. 51390 del 21 giugno 2018 siano state emesse sotto la vigenza dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 67, l. 23 giugno 2017, n. 103, si è ribadito il principio di cui alla Sez. VI pen., sent. n. 13789 del 20 gennaio 2011.

**Sez. un., sent. n. 47182 del 31 marzo 2022 (dep. 13 dicembre 2022), Presidente Cassano, Relatore Dovero.**

**Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Contravvenzioni - Omessa riduzione della metà della pena - Violazione di legge - Mancata deduzione in appello - Inammissibilità del ricorso per cassazione.**

Le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuzione, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del ricorso».

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto sul punto nella giurisprudenza di legittimità. Invero, secondo un primo indirizzo ermeneutico, in tema di giudizio abbreviato, l'applicazione della più favorevole riduzione per il rito, nella misura della metà, anziché di un terzo, introdotta per le contravvenzioni dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, pur essendo applicabile anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, non può essere fatta valere con il ricorso per Cassazione, ove non sia stata previamente richiesta nel giudizio d'appello, celebrato nella vigenza della nuova legge.

Ciò in quanto non si verterebbe in un'ipotesi di pena illegale, quanto, piuttosto, di errata applicazione di una legge processuale. Vizio denunciabile esclusivamente con gli ordinari mezzi di gravame (cfr. Cass., Sez. II pen., sent. n. 28306 del 25 giugno 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 281804, in tema di impugnazione di sentenza di applicazione di pena ex art. 599-*bis* c.p.p.; Sez. III pen., sent. n. 34077 del 31 marzo 2021, non massimata; Sez. IV pen., sent. n. 6510 del 27 gennaio 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 280946; Sez. I pen., sent. n. 22313 dell'8 luglio 2020, *invi*, n. 279455, in cui, peraltro, si specifica la non esperibilità dei rimedi dell'incidente di esecuzione e della correzione dell'errore materiale).

La *ratio* fondante di tale orientamento deve rinvenirsi nella nozione restrittiva di «pena illegale», che ricorrerebbe nei soli casi di sanzione non prevista dalla legge per specie o quantità o di errore nel

computo aritmetico, mentre, nella vicenda che qui occupa, la quantificazione sarebbe stata operata in violazione del criterio di riduzione stabilito dalla legge processuale.

Si tratterebbe, pertanto, di una mera ipotesi di pena «illegittima», emendabile mediante ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione, attraverso cui l'imputato può chiedere l'esatta commisurazione (cfr. Cass., Sez. I pen., sent. n. 28252 del 11 giugno 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 261091).

In base all'opposto indirizzo interpretativo, in tema di giudizio abbreviato celebrato dopo le modifiche introdotte all'art. 442, comma 2, c.p.p. dalla citata legge n. 103 del 2017, nel caso di omessa riduzione - non dedotta in sede di impugnazione - della metà della pena inflitta con sentenza di condanna per contravvenzione, è ammissibile, invece, il ricorso per Cassazione, volto a far valere, per i fatti pregressi, l'erronea applicazione, per le contravvenzioni, della diminuzione per il rito abbreviato nella misura di un terzo, anziché della metà (cfr. Cass. Sez. IV pen., sent. n. 38633 del 5 ottobre 2021, non massimata; Sez. IV pen., sent. n. 37820 del 12 ottobre 2021, non massimata; Sez. IV pen., sent. n. 24897 del 18 maggio 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 281488).

Assunto che si basa sulla natura sostanziale degli effetti di tale riduzione, per cui l'applicabilità del trattamento sanzionatorio più favorevole sarebbe rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p. Disposizione integrante strumento interno di attuazione del principio sovranazionale della retroattività della *lex mitior*.

All'uopo evidenziandosi che, sebbene l'art. 442 c.p.p., si collochi nell'ambito della disciplina processuale e non di quella sostanziale, la diminuzione o sostituzione della pena costituirebbe un aspetto sostanziale. L'inscindibile connessione tra profili processuali ed effetti sostanziali comporterebbe l'applicazione dell'art. 25, comma 2, Cost. (cfr. Sez. IV pen., sent. n. 832 del 15 dicembre 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 271752).

## QUESTIONI PENDENTI

[Sez. VI pen., ord. di rimessione n. 46038 del 18 ottobre 2022 \(dep. 5 dicembre 2022\), Presidente Fidelbo, Relatore Amoroso - Udiienza: 23 febbraio 2023 - Relatore: Aprile.](#)

**Impugnazioni - Ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello avverso sentenza appellabile – Qualificazione giuridica del mezzo d'impugnazione – Effetti in caso di annullamento della gravata sentenza.**

## **Appello proposto dal Procuratore Generale della Corte di Appello in pendenza di termine per impugnare del Procuratore della Repubblica – Inammissibilità.**

La Sezione sesta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *“se il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d’appello avverso una sentenza appellabile possa essere qualificato come ricorso immediato ex art. 569 cod. proc. pen. anche quando risultino carenti le condizioni da cui dipende la legittimazione a proporre appello da parte dello stesso procuratore generale, ai sensi dell’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente rinvio della sentenza, in caso di annullamento, al giudice competente per l’appello, oppure si debba ritenere che in tale caso si tratti di ricorso per cassazione ordinario ai sensi dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente rinvio al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata”*.

Questione che implica la risposta anche al quesito che ne costituisce una precondizione, ossia *“se l’appello del procuratore generale della corte di appello in pendenza del termine di impugnazione del procuratore della Repubblica sia da ritenersi inammissibile, perché proposto prima della maturata acquiescenza conseguente al mancato appello del procuratore della Repubblica presso il tribunale, o se tale inammissibilità si concretizzi solo ove risulti che alla scadenza del relativo termine, il procuratore della Repubblica non abbia proposto appello”*.

## **2. Sezioni semplici.**

### **A. Diritto penale – parte generale.**

#### **[Sez. VI, sent. 15 settembre-2 dicembre 2022, n. 45867, Pres. Fidelbo, Rel. Vigna](#)**

**Misure di sicurezza - Espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato - Presupposto - Pericolosità in concreto del condannato - Omessa valutazione sul punto nella sentenza di patteggiamento - Ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - Ammissibilità.**

In tema di misure di sicurezza, la mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista sia dall'art. 235 c.p. che dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzi tutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione.

**Sez. I, sent. 30 dicembre 2022 – 7 dicembre 2022 n. 49706, Pres. Siani, Rel. Russo.**

**Particolare tenuità del fatto – Motivi abietti o futili – Contestazione esplicita, quantomeno in fatto – Necessità.**

La configurabilità della presunzione di non particolare tenuità del fatto per avere l'autore agito per motivi abietti o futili, di cui all'art. 131 *bis* comma 2 c.p., postula la contestazione, quantomeno in fatto, della corrispondente circostanza aggravante prevista dall'art. 61 comma 1 n. 1 c.p. *(In motivazione, la Corte ha precisato che tale conclusione mira ad impedire che sia attribuito al giudice il potere, destinato a sfociare in arbitrio in assenza di formale contestazione dell'aggravante, di ritenere di non particolare tenuità qualsiasi condotta in base a parametri diversi da quello normativo indicato eppure il motivo di ricorso è stato valutato infondato perché il riferimento alle "spregiudicate e violente modalità della condotta dell'imputato" è di per sé sufficiente a reggere la motivazione di non concessione della causa di non punibilità, che non è, pertanto, disarticolata dalla mera caduta della frase ulteriore sulla futilità dei motivi dell'azione su cui si è concentrato il ricorso).*

**Sez. IV, sentenza 19 ottobre 2022 – 6 dicembre 2022 n. 46087 – Pres. Montagni – Rel. Ranaldi.**

**Rapporto di causalità – Art. 40 c.p. – Posizione di garanzia – Addebito di responsabilità – Presupposti.**

La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento danno.

**Sez. VI, sent. 9 novembre-5 dicembre 2022, n. 46042, Pres. Ricciarelli, Rel. Capozzi.**

**Recidiva - Natura - Elemento sintomatico dell'accentuata pericolosità sociale del prevenuto - Applicazione - Presupposti - Pregressa condotta criminosa quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" - Necessità.**

Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le

precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".

**Sez. V sent. 24 ottobre 2022 - 15 dicembre 2022, n. 47382, Pres. Sabeone, Rel. Tudino.**

**Sospensione condizionale della pena - Non menzione della condanna - Obbligo di motivazione del giudice.**

La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro, oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato.

**B. Diritto penale - parte speciale.**

**Sez. II sent. 24 novembre 2022 – 1° dicembre 2022 n. 45584 Pres. Diotallevi, Rel. Ariolli.**

**Associazione di tipo mafioso – Articolazione periferica radicata in territorio diverso da quello di origine della mafia storica – Competenza per territorio – Individuazione – Fattispecie.**

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, nel caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, costituite al di fuori dei territori di origine delle “mafie storiche” e dotate di piena autonomia, deve aversi riguardo al luogo di ubicazione delle stesse, ove in esso siano state concretamente programmate, ideate e dirette le attività del sodalizio e ivi si sia manifestata l’operatività della struttura e, per l’effetto, si sia realizzata la messa in pericolo del bene protetto (*Fattispecie relativa a “locale” di ‘ndrangheta operante in Roma, la cui costituzione risultava “autorizzata” dall’organismo di vertice calabrese, denominato “provincia”. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza che aveva disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale formulata con la richiesta di riesame*).

**Sez. V sent. 11 novembre 2022 - 12 dicembre 2022, n. 46854, Pres. De Marzo, Rel. Scordamaglia.**

**Furto in abitazione - Ingresso nell’abitazione e impossessamento della cosa mobile - Necessità di un nesso finalistico.**

Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista il nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il nuovo testo dell'art. 624-bis c.p., novellato dall'art. 2, co. 2, l. n. 128/2001, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha, invece,

innovato in ordine alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già preteso dalla previgente normativa.

## Sez. II sent. 13 ottobre 2022 – 5 dicembre 2022 n. 45956 Pres. Diotallevi, Rel. Perrotti.

### **Ricettazione – Possesso di fotocopie di un documento oggetto di furto – Insussistenza del reato – Ragioni.**

Il possesso di fotocopie di un documento oggetto di furto non integra gli estremi della condotta punibile del reato di ricettazione, in quanto l'elemento oggettivo del reato consiste nella ricezione della cosa proveniente da un qualsiasi delitto e non nella ricezione di una "copia" della cosa provento di reato. Ed invero, l'interesse patrimoniale illecitamente perseguito dall'agente è strettamente collegato alla *res* ricettata, nella sua specifica identità e solo a quella, in quanto essa sola costituisce provento delle attività delittuose che l'ordinamento intende contrastare attraverso la incriminazione della ricezione posta a valle della illecita "produzione"; giammai la sua copia xerografica, che all'evidenza non coincide con l'originale di illecita provenienza. Né può ritenersi che il possesso di una copia (replicabile "n" volte) del documento sia univoco indice del possesso anche dell'originale, proprio in ragione delle infinite possibilità di replica di quell'originale macchiato dalla origine illecita (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva confermato la sentenza di condanna per il reato di ricettazione nei confronti dell'imputato che aveva utilizzato solo una fotocopia di un documento di identità denunciato come smarrito. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste*).

### **C. Leggi speciali.**

## Sez. III sent. 2 novembre 2022 – 13 dicembre 2022 n. 47045, Pres. Ramacci, Rel. Pazienza.

### **Reati edilizi – Data di commissione del fatto – Incertezza – Esigenza di acquisire dati obiettivi ai fini di una più precisa collocazione temporale.**

In tema di reati edilizi, l'assoluta incertezza sulla data di commissione del fatto o, comunque, sulla decorrenza del termine di prescrizione del reato, che consente l'applicazione del principio del favor rei, deve risultare da dati obiettivi, non ammettendo alcun automatismo, sicché il giudice è tenuto all'indicazione delle ragioni per le quali non è possibile pervenire, anche in base a deduzioni logiche, a una più puntuale collocazione temporale dell'intervento abusivo.

[Sez. V sent. 26 ottobre 2022 - 1° dicembre 2022, n. 45710, Pres. Zaza, Rel. Morosini.](#)

**Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Omessa tenuta dei libri contabili - Dolo specifico.**

Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 co. 1, n. 2, l. fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, *a fortiori* ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, ancorché solo per una parte della vita dell'impresa. A tal fine occorre, però, che l'omessa tenuta della contabilità sia sorretta da dolo specifico; è necessario, cioè, accertare che scopo dell'omissione (o della sottrazione) sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 l. fall.

[Sez. III sent. 26 ottobre 2022 – 1° dicembre 2022 n. 45554, Pres. Sarno, Rel. Semeraro.](#)

**Reati tributari - Preclusione al patteggiamento ex art. 13 bis d. lgs. 74/2000 – Occultamento di documenti contabili – Esclusione.**

In tema di reati tributari, in relazione al delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, l'estinzione dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto tale reato non richiede l'esistenza di un profitto per l'agente o di un danno in termini di minore entrata fiscale per l'Erario.

[Sez. III sent. 18 ottobre 2022 – 7 dicembre 2022 n. 46237, Pres. Andreazza, Rel. Di Stasi.](#)

**Reati tributari – Proscioglimento per particolare tenuità del fatto – Previsione in relazione a delitti per i quali sia individuata una soglia di rilevanza – Limiti.**

In tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, già solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza.

## D. Diritto processuale.

### Sez. I, sent. 30 dicembre 2022 – 7 dicembre 2022 n. 49707, Pres. Siani, Rel. Russo.

#### **Atti – Atti difensivi – Chiarezza nella esposizione delle richieste – Sussistenza.**

Gli atti difensivi devono essere redatti in un modo che rendano chiaramente identificabile cosa viene dedotto; la mancanza di agevole comprensione dell'atto difensivo va a detrimento, e non a beneficio, di chi lo ha redatto (*La Corte ha rigettato il motivo di ricorso attraverso il quale il difensore eccepiva la omessa citazione per il giudizio di appello dell'imputato detenuto per altra causa, condannato in primo grado nelle forme del giudizio abbreviato, rispetto al quale il difensore riferiva di aver chiesto la partecipazione mediante istanza alla Corte d'appello il cui è testo, giudicato involuto e poco intellegibile, era il seguente: "richiesta di trattazione in forma orale, garantendo traduzione e partecipazione dell'imputato"*).

### Sez. III sent. 26 ottobre 2022 – 1° dicembre 2022 n. 45551, Pres. Sarno, Rel. Semeraro.

#### **Citazione diretta a giudizio – Individuazione della pena della reclusione di riferimento.**

In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio previsto dall'art. 550 c.p.p. alla pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, è «fisso» in quanto, stante l'inderogabilità del principio *tempus regit actum* in ambito processuale, va riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non già a quella di diritto sostanziale concretamente applicabile all'imputato, sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi penali del tempo.

*Principio affermato da S.S. UU. 37502/22 Scarlini*

### Sez. IV, sentenza 28 ottobre 2022 – 5 dicembre 2022 n. 45913 – Pres. Montagni – Rel. Ricci.

#### **Decreto penale di condanna – Opposizione – art. 461 c.p.p. – Giudizio abbreviato – Revoca della richiesta – Termini.**

Anche con riferimento al rito abbreviato che si instaura a seguito della notifica del decreto penale deve affermarsi il principio di diritto per cui la revoca della richiesta del rito abbreviato da parte dell'imputato può avvenire solo fino a che la richiesta abbia prodotto i suoi effetti, ovvero fino al momento della emissione del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la celebrazione del rito.

### Sez. IV, sentenza 28 ottobre 2022 – 5 dicembre 2022 n. 45914 – Pres. Montagni – Rel. Ricci.

#### **Giudizio di Appello – Giudizio cartolare - Art. 23 bis D.L. 137/2020 – Omessa formulazione conclusioni PG – Effetti.**

In tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, c. 2, D.L. n. 137/2020 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contraddittorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale.

*(Nella parte motiva della sentenza si dà atto di un diverso orientamento giurisprudenziale di legittimità).*

#### **Sez. IV, sentenza 28 ottobre 2022 – 5 dicembre 2022 n. 45914 – Pres. Montagni – Rel. Ricci.**

##### **Giudizio di Appello – Giudizio cartolare - Art. 23 bis D.L. 137/2020 – Omessa valutazione conclusioni difesa – Effetti.**

L'art. 23-bis, c. 2, del D.L. n. 137/2020 prevede che le parti private possano presentare fino a cinque giorni prima dell'udienza conclusioni scritte. La mancata valutazione da parte della Corte di Appello delle conclusioni della difesa dell'imputato determina una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p. relativa all'intervento ed alla partecipazione attiva e consapevole al giudizio riconosciuta all'imputato. Invero l'intervento dell'imputato, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere restrittivamente inteso nel senso di mera presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare.

#### **Sez. VI, sent. 3 novembre-12 dicembre 2022, n. 46935, Pres. Di Stefano, Rel. De Amicis**

##### **Giudizio di appello - Impugnazione proposta dal solo imputato - Divieto di reformatio in peius - Confini di operatività.**

Il divieto di "reformatio in peius" non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione, con la conseguenza che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di cui all'art. 597, comma 4, c.p.p., il giudice di appello che, nel rideterminare la pena, pur complessivamente diminuendola, ne operi un diverso computo tenendo conto della contestata recidiva, nonostante la stessa fosse stata esclusa dal giudice di primo grado. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto errata la sentenza di secondo grado poiché la contestata recidiva infraquinquennale, pur non riconosciuta in primo grado, era stata applicata nel giudizio di appello e ritenuta equivalente ai fini del giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche, sia pure pervenendo ad una pena finale inferiore a quella irrogata in primo grado).

## [Sez. IV, sentenza 8 novembre 2022 – 12 dicembre 2022 n. 46669 – Pres. Ciampi – Rel. Pavich.](#)

### **Giudizio di Cassazione di rinvio – Art. 621 c.p.p. – Abolito criminis – Effetti.**

Nel giudizio di rinvio e, eventualmente, in quello successivo di legittimità, qualora non si sia provveduto, deve essere riconosciuta l'abolito criminis- conseguente ad un sopravvenuto parziale restringimento dell'area della condotta penalmente rilevante anche quando l'annullamento non ha attinto i punti della decisione riguardanti i presupposti della condanna.

## [Sez. III sent. 26 ottobre 2022 – 1° dicembre 2022 n. 45552, Pres. Sarno, Rel. Paziienza.](#)

### **Impedimento dell'imputato a comparire – Deduzione – Verifiche.**

In caso di dubbio sull'attendibilità del certificato medico comprovante l'impedimento a comparire, il giudice, prima di valutarne negativamente la sussistenza, è tenuto a disporre una visita fiscale di controllo per accertare l'effettiva incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con la partecipazione all'udienza.

## [Sez. I, sent. 30 dicembre 2022 – 30 novembre 2022 n. 49739, Pres. Mogini, Rel. Talerico.](#)

### **Impugnazioni – Ricorso per cassazione in sede cautelare – Vizio di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza – Poteri del giudice di legittimità.**

In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (*Tale controllo, ha stabilito la Corte, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, risultando la motivazione adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici*).

## [Sez. VI, sent. 16 novembre-13 dicembre 2022, n. 47171, Pres. Di Stefano, Rel. D'Arcangelo](#)

### **Misure cautelari personali - Divieto di dimora - Ambito territoriale di applicazione - Estensione della misura coercitiva oltre il confine comunale - Ammissibilità - Presupposti.**

Il divieto di dimora di cui all'art. 283, comma 1, c.p.p., non deve necessariamente limitarsi ad un comune o frazione di esso (come si verifica invece nel caso dell'obbligo di dimora previsto nel comma

2 del medesimo articolo), ma può estendersi anche ad ambiti territoriali più vasti, quali la provincia o la regione, purché specificamente individuati e logicamente collegati alle esigenze cautelari. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame non avesse fatto buon governo dell'art. 275, comma 1, c.p.p., in quanto l'esistenza di una fitta rete di stabili canali, di approvvigionamento e di distribuzione, dell'indagato a livello regionale era stata affermata del tutto apoditticamente, mediante il richiamo esclusivo a cessioni di sostanza stupefacente poste in essere dal ricorrente nella città di Trieste. L'estensione territoriale della misura coercitiva all'intero ambito della Regione Friuli Venezia-Giulia non era stata, dunque, adeguatamente motivata, non risultando, nell'ordinanza impugnata, che l'intera regione potesse essere considerata la «piazza di spaccio» del ricorrente).

**Sez. IV, sentenza 18 novembre 2022 – 14 dicembre 2022 n. 47201 – Pres. Ferranti – Rel. D'Andrea.**

**Patteggiamento – Art. 444 c.p.p. – Richiesta sostituzione pena detentiva ex lege 689/81 - Omessa valutazione – Effetti.**

In tema di patteggiamento, la richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena ed, in quanto tale, come spetta al giudice il compito, ove la richiesta comprenda espressamente anche detta sostituzione, di controllarne l'ammissibilità eventualmente disponendo il rigetto della richiesta di patteggiamento ove ritenga di non poter applicare l'invocata sostituzione.

**Sez. I, sent. 30 dicembre 2022 – 30 novembre 2022 n. 49702, Pres. Mogini, Rel. Talerico.**

**Prove – Dichiarazioni spontanee – Utilizzabilità – Condizioni legittimanti.**

Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350 comma 7 c.p.p., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (*Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso anche sulla scorta del fatto che le dichiarazioni autoaccusatorie erano state reiterate dall'imputato in sede di udienza di convalida dell'arresto, nel corso della quale il predetto aveva ammesso l'addebito*).

**Sez. IV, sentenza 25 novembre 2022 – 13 dicembre 2022 n. 47019 – Pres. Piccialli – Rel. Ferranti.**

**Ricorso per Cassazione - Art. 606 lett. b) c.p.p. - Prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello – Ammissibilità.**

Nel caso in cui con il ricorso per cassazione è stata dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, eccepita dalla parte interessata nel grado di merito ed erroneamente rigettata, il ricorso per cassazione è certamente ammissibile, perché volto a fare valere, tra l'altro, l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, c. 1, lett. b), c.p.p.

**Sez. V sent. 11 novembre 2022 - 7 dicembre 2022, n. 46481, Pres. De Marzo, Rel. Scordamaglia.**

**Sentenza - Nullità assoluta e insanabile - Mancata traduzione dell'imputato.**

La mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza.

**Sez. VI, sent. 4 novembre-6 dicembre 2022, n. 46224, Pres. Capozzi, Rel. Di Giovine.**

**Sequestro probatorio - Decreto di sequestro - Motivazione - Descrizione della condotta criminosa - Necessità - Ragioni.**

Il decreto di sequestro probatorio deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma, compatibilmente con la fase processuale e la natura dell'indagine, deve contenere una concisa descrizione: a) della condotta criminosa ipotizzata a carico dell'indagato con l'indicazione delle sue coordinate spazio-temporali; b) della natura dei beni da vincolare; c) della loro relazione con tale ipotesi criminosa. Solo attraverso la descrizione della condotta criminosa, infatti, è possibile una verifica sia del nesso di pertinenza probatoria tra questa e la res che della ragione giustificatrice del vincolo imposto, evitando che il mezzo di ricerca della prova venga indebitamente utilizzato per finalità meramente esplorative non consentite dalla legge.

**Sez. IV, sentenza 15 novembre 2022 – 6 dicembre 2022 n. 46114 – Pres. Montagni – Rel. Ricci.**

**Violazione legge stupefacenti – Confisca facoltativa – Art. 240 c.p. - Vettura – Nesso di pertinenzialità – Presupposti.**

In materia di stupefacenti, con riferimento al veicolo utilizzato dall'autore del reato nel corso dell'attività criminosa, si è andato consolidandosi un orientamento per cui è sussistente il nesso di pertinenzialità,

ogni qualvolta sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Non è sufficiente, dunque, il semplice impiego dell'auto per il trasporto della sostanza stupefacente, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima un rapporto funzionale con essa, dedotto, ad esempio, da modificazioni strutturali apportate eventualmente al veicolo o comunque dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato.

## **E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**[Sez. V sent. 28 ottobre 2022 - 13 dicembre 2022, n. 47150, Pres. Catena, Rel. Brancaccio.](#)**

### **Esecuzione - Reato continuato - Stato di tossicodipendenza.**

In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, co. 1, c.p.p. ad opera della l. n. 49/2006, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione.

**[Sez. I, sent. 30 dicembre 2022 – 30 novembre 2022 n. 49738, Pres. Mogini, Rel. Talerico.](#)**

### **Esecuzione – Reato continuato – Vizio di motivazione circa l'entità dell'aumento di pena – Potere di verifica del percorso logico-giuridico seguito – Necessità.**

In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 c.p. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81 comma 2 c.p. in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (*La Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice della esecuzione impugnata tanto più che, nel caso di specie, l'aumento per il reato posto in continuazione con quelli giudicati con altra sentenza, è stato indicato in misura, all'evidenza e in modo del tutto apodittico, di molto superiore agli aumenti operati in sede di cognizione per reati simili*).

**Sez. I, sent. 30 dicembre 2022 – 30 novembre 2022 n. 49740, Pres. Mogini, Rel. Talerico.**

**Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Sospensione cautelativa ex art. 51 ter Ord. Pen. –**

**Ratio legis.**

L' art. 51 *ter* Ord. dispone che "se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura". Il testo normativo attualmente si caratterizza per la sua duttilità di conformarsi alle diverse situazioni che il Tribunale medesimo è chiamato a valutare, attribuendogli la possibilità di adottare un regime per così dire intermedio, evitando di dovere effettuare una scelta netta tra la prosecuzione della misura nei confronti di un soggetto che abbia posto in essere grave violazione delle prescrizioni e la revoca della stessa con immediato rientro nella struttura carceraria pur in presenza di elementi positivi nel percorso trattamentale intrapreso.

**F. Misure di prevenzione.**

**Sez. V sent. 24 ottobre 2022 - 15 dicembre 2022, n. 47388, Pres. Sabeone, Rel. Tudino.**

**Misure di prevenzione reali - Confisca - Imprese a partecipazione mafiosa - Patrimoni confiscabili.**

Per le imprese definite "a partecipazione mafiosa", nelle quali il titolare non è un prestanome ma rappresenta anche i propri interessi, è necessario accertare, ai fini della determinazione dei patrimoni confiscabili, se vi sia stato un inquinamento del ciclo aziendale e da quale momento ciò sia avvenuto.

**G. Responsabilità da reato degli enti.**